

24/05/2007 - Acquisto terreni con errore scusabile

Il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti per l'applicazione di benefici della piccola proprietà contadina, può avvenire anche oltre il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, a condizione che sia evidente la scusabilità del ritardo. Lo prevede la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 23 maggio 2007. Si tratta delle agevolazioni in materia di imposta di registro e ipotecaria (tassa fissa), previste a favore dei coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli (legge n. 604/1954). Nel caso in cui l'avviso di liquidazione non sia ancora stato emesso, gli uffici non procederanno al recupero delle imposte, mentre potranno annullarlo in sede di autotutela o abbandonare il contenzioso pendente qualora nonostante l'avviso sia stato emesso, risulti infondato.